

FOGLIO INFORMATIVO CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale: Via Segantini, 5 - 38122 TRENTO (ITALIA)

Tel.: +39 0461 313111 - Fax: +39 0461 313119

e-mail: info@cassacentrale.it / sito internet: www.cassacentrale.it

Iscr. Reg. imprese di Trento, Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa

Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 4813 - Cod. ABI 03599

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- poiché l'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE	
Commissione per conferma	Da quantificare volta per volta in relazione all'entità del rischio (commerciale, politico) assunto; minimo € 150,00
Spese trasferimento credito documentario	€ 100,00
Eventuali spese/commissioni reclamate da banche corrispondenti	Interamente a carico del cliente
Commissione per utilizzo	0,2% Minimo: € 70,00
Quota fissa di notifica	€ 50,00
Spese per modifica/proroga	€ 50,00
Spese per invio documenti	Il costo varia a seconda del Paese; Minimo € 30,00
Spese consegna documentazione precontrattuale	€ 0,00

Spese produzione/invio	comunicazioni di	Trasparenza	POSTA: € 0,00
periodiche			CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti	
Spese per comunicazioni variazioni contrattuali	€ 0,00
Richiesta copie documentazione ricerche e/o informazioni	Massimo € 25,00

VALUTE	
	Per accrediti in Euro: 1 giorno lavorativo dalla data valuta riconosciuta dalla banca controparte;
Valuta accredito utilizzi	Per accrediti in divisa diversa da Euro: Valuta di regolamento Forex (minimo 2 giorni lavorativi dalla data di negoziazione)
Valuta di addebito commissioni e spese	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso rispettivamente di 15 (quindici) giorni e 2 (due) mesi, dal contratto di conto corrente e/o dall'inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo – a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) - al seguente indirizzo:

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Segantini 5 – 38122 Trento (TN)

Fax: +39 0461 313119,

e-mail reclami@cassacentrale.it
Pec: reclami@pec.cassacentrale.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
 procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
 all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
 Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
 Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito

LEGENDA

Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della
Apertura	
	lettera di credito Stand-by e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le
	condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la
	prestazione prevista dal credito
Camera di Commercio Internazionale di	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche
Parigi	dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei
(ICC)	commerci internazionali.
(100)	A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal
	1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai
	crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente
	sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il
	fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che
	coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito
	documentario e lettere di credito Stand-by per quanto ad esse
	applicabili.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per
	essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario
	dalla Banca emittente o dall'eventuale banca confermante. In assenza
	di esplicita accettazione le modifiche possono essere considerate
	accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si
	determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato
	le modifiche proposte.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle
	condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o
	l'accettazione della tratta da parte della banca, che poi, in forza di tale
	impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure
	l'assunzione da parte della banca di un impegno (non rappresentato da
	effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di
	negoziazione, la banca, designata o confermante, - diversa dalla Banca
	emittente - ed autorizzata a ciò, "anticipa" in maniera solutoria/definitiva
	i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente, riceva i
	documenti conformi ed effettui la copertura in via definitiva del suo
Division Division	impegno.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese
1.16:1:	(per cause politiche, calamità naturali ecc.)
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la
	prestazione.